Titolo	**REGOLAMENTO IMQ PER LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE CHE EROGANO SERVIZI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2015/2067 E REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008**
Riferimento	Reg. PRD/FGAS
Revisione e data entrata in vigore	Rev. 2 del 16/04/2025
Approvato da	IMQ S.p.A. – B.U. FV

IMQ S.p.A.
Società a socio unico
Via Quintiliano, 43
20138 Milano Italia

together toward excellence

Indice

ART. 1. PREMESSA 4

ART. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 4

2.1. GENERALITÀ 4
2.2. SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE 4
2.3. DEFINIZIONI 5

ART. 3. CONDIZIONI GENERALI 6

3.1. OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 6
3.2. VALUTATORI IMQ 6
3.3. RISERVATEZZA 6
3.4. IMPARZIALITÀ 6
3.5. CODICE ETICO IMQ E DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 6
3.6. ACCREDITAMENTI E ABILITAZIONI DI IMQ 7
3.6.1. Obblighi in relazione all'accreditamento 7
3.6.2. Sospensione, rinuncia o revoca dell'accreditamento e/o dell'abilitazione di IMQ 7
3.7. ISCRIZIONE IN APPOSITI REGISTRI PUBBLICI 8

ART. 4. ITER DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ 8

4.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE / RINNOVO 8
4.2. ISTRUZIONE DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE / RINNOVO 9
4.3. ITER CERTIFICATIVO 9
4.3.1. Assegnazione al Gruppo di Verifica e facoltà di ricusazione 9
4.3.2. Svolgimento delle attività di verifica 9
4.3.3. Rapporto di audit 10
4.3.4. Non Conformità e Azioni Correttive 11
4.3.5. Delibera della Certificazione/Rinnovo 12
4.4. RILASCIO E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO 12
4.4.1. Contenuto del certificato 12
4.4.2. Mancato rilascio della Certificazione 12
4.4.3. Validità del certificato 12
4.4.4. Iscrizione nel registro delle Imprese certificate 12

ART. 5. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA 13

5.1. OBBLIGHI DELL'IMPRESA 13
5.2. SICUREZZA SUL LAVORO – OBBLIGO DI INFORMATIVA 14

ART. 6. UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI E DEI MARCHI 14

6.1. CONCESSIONE D'USO DEI MARCHI 14
6.2. TRASFERIBILITÀ DELLA CERTIFICAZIONE - MODIFICHE NELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO 14

ART. 7. SORVEGLIANZE DOCUMENTALI, RINNOVO, SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE 15

7.1. SORVEGLIANZA DOCUMENTALE DELLA CERTIFICAZIONE 15
7.2. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE 16
7.3. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE 16
7.4. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 18
7.5. RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE 18

Indice

ART. 8. VARIAZIONI LEGISLATIVE, NORMATIVE, REGOLAMENTARI 19

8.1 MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E/O ALLE NORME DI RIFERIMENTO 19
8.2 MODIFICHE ALLE PRESCRIZIONI DI ACCREDITAMENTO E AL REGOLAMENTO 19
8.3 VALUTAZIONI SUPPLEMENTARE A SEGUITO DI MODIFICHE 20

ART. 9. LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ 20

9.1 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA - MANLEVA 20
9.2 INADEMPIMENTO IMQ – LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ 20
9.3 CLAUSOLA DI DECADENZA 20
9.4 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DI IMQ 20

ART. 10. DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO 21

10.1 ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO 21
10.2 DURATA DEL CONTRATTO 21
10.3 FACOLTÀ DI RECESSO 21
10.4 TRASFERIMENTO DI UN CERTIFICATO 21
10.5 VARIAZIONE DEL CERTIFICATO DA "IMPRESA INDIVIDUALE" A "IMPRESA" 22
10.6 VARIAZIONE DEL CERTIFICATO DA "IMPRESA" A "IMPRESA INDIVIDUALE" 22

ART. 11. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 22

ART. 12. RECLAMI E RICORSI 24

11.1 RECLAMI 24
11.2 RICORSI 24

ART. 13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 24

12.1 LEGGE APPLICABILE 24
12.2 FORO COMPETENTE 24

Art. 1. PREMESSA

Il presente documento si intende applicabile salvo che le parti concordino espressamente delle deroghe.

Ogni modifica o deroga sarà valida solo se preventivamente concordata per iscritto tra le Parti. Nel caso in cui uno o più degli articoli previsti risultassero per qualsiasi motivo nulli o inefficaci, la nullità o l'inefficacia non si estenderà alle altre prescrizioni del presente Regolamento.

Le eventuali modifiche o deroghe espressamente concordate non potranno in alcun modo riguardare le procedure di valutazione della conformità secondo le quali IMQ, in qualità di Organismo di Certificazione e Ispezione, è tenuta ad operare.

Art. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

2.1. Generalità

Il presente Regolamento, approvato da IMQ S.p.A. (qui di seguito "IMQ"), definisce le condizioni generali per la Certificazione (qui di seguito la "Certificazione") delle Imprese (qui di seguito "le Imprese" o "l'Impresa") che erogano servizi di:

a) installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067;
b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008.

Tale Regolamento non si applica:

c) alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione delle apparecchiature identificate al punto a);
d) alle attività inerenti alla fabbricazione e alle riparazioni effettuate nel luogo di produzione dei contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione antincendio.

2.2. Scopo della Certificazione

Scopo della Certificazione è di dare assicurazione, con un adeguato livello di fiducia, che l'Impresa eroghi il Servizio impiegando personale certificato e mettendo a disposizione del personale gli strumenti e le procedure necessari, come richiesto dalla normativa di riferimento.

Detto scopo viene conseguito con riferimento alla seguente normativa, per quanto applicabile:

- Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al Regolamento (UE) 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della Certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle

frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati ad effetto serra, nonché la Certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 303/2008;

- Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della Certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 "Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra";
- Regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione del 18 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione del 19 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 "Valutazione della conformità – Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali";
- Regolamento Accredia RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione – Parte generale";
- Regolamento Accredia RG-01-03 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del prodotto";
- Regolamento Accredia RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA";
- Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146.

I documenti sopra riportati si intendono nell'ultima revisione corrente.

IMQ non garantisce e non può garantire in alcun modo l'esito positivo di detta attività di valutazione e, di conseguenza, il rilascio del relativo certificato.

2.3. Definizioni

Si applicano le definizioni riportate nell'Art. 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 304/2008 e nell'art. 2 del DPR 146, 16 novembre 2018.

Art. 3. CONDIZIONI GENERALI

3.1. Ottenimento della Certificazione

La Certificazione, e il suo mantenimento ove applicabile, sono subordinati:

- alla disponibilità dell'Impresa a sottoporsi alle valutazioni ordinarie e supplementari, documentali e presso le sedi dell'Impresa stessa e/o altre sedi coinvolte, nelle tempistiche previste ed indicate da IMQ;
- all'esito positivo delle suddette attività di valutazione di conformità, eseguite da IMQ;
- al pagamento degli importi dovuti, a qualunque titolo, a IMQ (es. per le attività di rilascio, mantenimento e rinnovo della Certificazione, per la variazione/riemissione dei certificati, ecc.).

3.2. Valutatori IMQ

Le attività di verifica sono svolte da uno o più valutatori qualificati secondo specifiche procedure, in conformità alle norme applicabili. Il Gruppo addetto alla conduzione della singola attività (di seguito anche "Gruppo di Verifica") può essere composto da personale dipendente IMQ e/o da personale esterno; se necessario, un valutatore appartenente al gruppo di Verifica viene nominato Responsabile del Gruppo stesso. Nel Gruppo di Verifica può essere prevista la presenza di esperti tecnici, che forniscono conoscenze o competenze relative allo specifico schema/settore.

3.3. Riservatezza

Tutti gli atti relativi all'attività di valutazione (domanda, documentazione, registrazioni, comunicazioni, rapporti di verifica, ecc.) sono considerati riservati, salvo quanto previsto nell'ambito di accordi di mutuo riconoscimento cui IMQ aderisce e, in generale, da disposizioni legislative e/o dalle disposizioni degli Enti di accreditamento e delle Autorità competenti.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alle attività in oggetto sono riservati al personale di IMQ coinvolto nell'iter di valutazione della conformità. Nel caso in cui talune informazioni debbano essere comunicate o divulgate in virtù di disposizioni legislative/di accreditamento, IMQ ne darà avviso all'Impresa.

I documenti di proprietà dell'Impresa acquisiti da IMQ correlati all'oggetto del presente Regolamento sono mantenuti da IMQ per tutto il periodo di validità del contratto e per almeno dieci (10) anni, salvo specifiche disposizioni più stringenti.

3.4. Imparzialità

IMQ, nel suo ruolo di Organismo di Certificazione e Ispezione, è tenuto a garantire la propria imparzialità nel corso di tutte le attività di valutazione della conformità e dispone di un processo di analisi, valutazione e gestione dei rischi all'imparzialità.

In qualità di Organismo di Certificazione e Ispezione, nell'effettuazione delle attività previste dal presente Regolamento e, in particolare in occasione degli audit presso l'Impresa, IMQ non può in alcun modo fornire servizi di consulenza inerenti alle attività oggetto del presente Regolamento.

3.5. Codice etico IMQ e Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

IMQ ha adottato un Codice Etico ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, che è disponibile nel sito

internet www.imq.it/it/chi_siamo/codice_etico. Pertanto, l'Impresa, nel condurre affari con IMQ, è tenuta a prenderne visione ed avere comportamenti improntati ai più alti standard etici.

Con la firma della Domanda di Certificazione, l'Impresa dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico IMQ.

L'Impresa dichiara altresì di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01, di impegnarsi al rispetto del Codice Etico IMQ e ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01.

In particolare, l'inosservanza da parte dell'Impresa di una qualsiasi delle previsioni del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto di Certificazione e legittimerà IMQ a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Codice Civile. A tal fine IMQ dovrà comunicare all'Impresa, a mezzo PEC, raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge, l'intenzione motivata di avvalersi della clausola risolutiva.

Inoltre, la realizzazione da parte dell'Impresa di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/01, del quale in qualunque modo IMQ sia venuta a conoscenza, legittimerà quest'ultima a recedere dal Contratto di Certificazione per giusta causa.

3.6. Accreditamenti e abilitazioni di IMQ

3.6.1. Obblighi in relazione all'accreditamento

Nell'attività di Certificazione oggetto del presente Regolamento, IMQ opera sotto accreditamento ed è quindi tenuta ad applicare le prescrizioni dettate dagli Enti di accreditamento e dalle autorità competenti.

In particolare, nell'ambito delle attività in oggetto, l'accreditamento è rilasciato da ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento), ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17065, pertanto IMQ deve operare in conformità a tale norma ed alle disposizioni specifiche emesse da ACCREDIA, applicando i relativi documenti di riferimento, che qui s'intendono espressamente richiamati.

IMQ è altresì tenuta a comunicare all'Ente di Accreditamento e all'Autorità competente i provvedimenti di rilascio, diniego, sospensione, ripristino, rinuncia e revoca della Certificazione.

Gli Enti di accreditamento hanno inoltre facoltà di eseguire audit presso le sedi di IMQ e/o presso le Imprese, al fine di verificare l'operato di IMQ nell'ambito degli schemi di Certificazione accreditati.

Nota: Informazioni aggiornate sullo stato di accreditamento di IMQ sono disponibili sui siti web www.imq.it e, per gli accreditamenti rilasciati da ACCREDIA, www.accredia.it.

3.6.2. Sospensione, rinuncia o revoca dell'accreditamento e/o dell'abilitazione di IMQ

Nel caso in cui ad IMQ fosse sospeso, limitato o revocato l'accreditamento e/o l'abilitazione necessaria ad operare, o in caso di propria rinuncia, IMQ provvederà ad informarne l'Impresa, nonché a supportarla nell'eventuale passaggio ad altro Organismo di Certificazione.

Salvo i casi di dolo e colpa grave, IMQ non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati all'Impresa dalla sospensione, rinuncia, limitazione dell'estensione o revoca dell'accreditamento e/o abilitazione; nei suddetti casi,

l'Impresa ha facoltà di rinunciare alla Certificazione rilasciata da IMQ, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi o di richiedere il trasferimento della Certificazione ai sensi del successivo art. 10.4.

3.7. Iscrizione in appositi Registri pubblici

Le Imprese certificate vengono inserite in un apposito Registro pubblico. A tal fine il consenso alla pubblicazione dei dati è parte integrante delle prescrizioni del Presente Regolamento.

Art. 4. ITER DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

4.1. Presentazione della domanda di Certificazione / Rinnovo

IMQ fornisce alle Imprese informazioni dettagliate del processo di Certificazione/rinnovo e sulla documentazione che deve fornire, in quanto segue iter differenti a seconda che l'Impresa richiedente sia un'Impresa o un'Impresa Individuale. IMQ rende disponibile, su richiesta, all'Impresa il Tariffario IMQ predisposto per le attività a seguito dell'approvazione del Ministero competente.

L'Impresa deve presentare a IMQ la domanda di Certificazione compilata e firmata per accettazione (tale domanda contiene anche l'accettazione del presente Regolamento); tale domanda è differenziata a seconda della tipologia del servizio erogato, ovvero domanda di Certificazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/2067 o domanda di Certificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008.

Congiuntamente alla domanda di Certificazione, l'Impresa deve fornire i documenti in essa richiamati:

- Attestato di iscrizione al Registro Telematico Nazionale dell'Impresa (Codice IR) di cui all'art. 15 del D.P.R. 146/2018;
- evidenza di effettuazione del bonifico.

All'interno della domanda di Certificazione l'Impresa deve riportare le seguenti informazioni:

- <u>FATTURATO SPECIFICO</u>
  In caso di <u>Certificazione iniziale</u> il fatturato da dichiarare è quello relativo al volume presunto dell'attività che l'Impresa intenderebbe svolgere.
  In caso di <u>Rinnovo</u> il fatturato da dichiarare è quello relativo all'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da Certificazione.
  Nota: Per volume di attività conseguito o presunto si intende il fatturato specifico relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature antincendio. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'Impresa impieghi una persona certificata.
  Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.
- elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'Impresa, correlato dai riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro Telematico nazionale (codice PR).

Nota: in tale elenco deve essere inserita almeno una persona fisica in possesso del certificato in caso di Impresa che eroghi servizi ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008 e almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I in caso di Impresa che eroga servizi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/2067.

Nel caso in cui l'Impresa che presenta la domanda sia un'Impresa Individuale deve essere ottemperato quanto segue:

- l'Impresa deve essere iscritta al Registro delle imprese come Impresa Individuale;
- il fatturato specifico deve essere inferiore a € 200.000 (sia in caso di Certificazione iniziale che di Rinnovo valgono le note sopra indicate);
- l'unica persona fisica impiegata deve coincidere con il Titolare dell'Impresa (in fase di sorveglianza e di rinnovo l'Impresa deve redigere una dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47, 71 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.);
- il Titolare dell'Impresa deve redigere una dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47, 71 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. nella quale dichiara di:
  - ✓ disporre di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la Certificazione come persona; per gli aspetti relativi alle tarature, quando applicabili, garantire il mantenimento della catena metrologica;
  - ✓ dimostrare di avere a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare;
  - ✓ dimostrare di saper gestire gli eventuali reclami e/o ricorsi;
- un documento emesso dalla Banca Dati di cui all'art. 16 del DPR 146/2018 per dimostrare che l'Impresa abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza (documento da fornire solo in caso di rinnovo).
  Nota: per un anno l'Impresa può non aver svolto attività, ma, in tal caso, il Titolare della stessa dovrà presentare un'autodichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46, 47, 71 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i..

4.2. Istruzione della domanda di Certificazione / Rinnovo

Al ricevimento della domanda IMQ provvede a:

- verificare la presenza di tutta la documentazione richiesta;
- esaminare in via preliminare la domanda e la relativa documentazione presentata;
- richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini dell'accettazione della domanda;
- accettare la domanda dopo averne verificato la correttezza e la completezza;
- inviare la conferma di accettazione.

4.3. Iter certificativo

4.3.1. Assegnazione al Gruppo di Verifica e facoltà di ricusazione

Completata la fase istruttoria, IMQ assegna la pratica di Certificazione/rinnovo ad un Gruppo di Verifica, composto da uno o più soggetti, che garantisca una completezza adeguata dell'attività da svolgere (v. par. 3.2 che precede).

L'Impresa ha il diritto di chiedere la sostituzione di un valutatore o di un esperto; tale richiesta deve essere formulata per iscritto, entro due (2) giorni lavorativi da quando l'Impresa riceve l'informazione, e deve essere adeguatamente motivata. IMQ si riserva la decisione di confermare o sostituire il soggetto in questione, in funzione della oggettiva fondatezza delle motivazioni esposte dal Richiedente.

4.3.2. Svolgimento delle attività di verifica

La verifica dell'Impresa comporta una valutazione della documentazione predisposta a supporto del servizio erogato, con particolare riguardo all'impiego di personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume d'attività previsto, e alla dimostrazione che il personale abbia a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgere le attività previste e le modalità di gestione dei reclami e dei ricorsi.

Detta verifica prevede due approcci distinti:

a) Impresa

La verifica viene svolta secondo il metodo del campionamento ed è basata su interviste al personale, osservazione diretta delle attività svolte, esame di luoghi, documenti e registrazioni.

Il Responsabile del Gruppo di Verifica provvede a contattare l'Impresa con l'obiettivo di definire le date della verifica e trasmette alla stessa, con congruo anticipo, il Piano di Audit.

Qualora l'Impresa chieda lo spostamento di una visita nei dieci (10) giorni lavorativi antecedenti la data pianificata per la stessa, IMQ si riserva la facoltà di addebitare all'Impresa un importo per gli oneri derivanti, secondo le tariffe in vigore.

All'inizio della verifica ispettiva, i valutatori devono avere un incontro con la Direzione dell'Impresa al fine di:

- presentare i partecipanti e descriverne i ruoli;
- stabilire un canale ufficiale per le comunicazioni tra i valutatori e la Direzione;
- illustrare la procedura e i criteri utilizzati ai fini della verifica;
- confermare il campo di applicazione della Certificazione, il piano di Audit e gli obiettivi della stessa;
- fornire ogni altra informazione pertinente, chiarendo eventuali dubbi;
- stabilire un clima di fiducia reciproca.

L'Impresa s'impegna a fornire ai valutatori tutti gli strumenti necessari per una corretta valutazione, assicurando in particolare che siano disponibili i documenti relativi al Servizio per il quale è richiesta la Certificazione.

Durante la verifica, i valutatori devono essere assistiti da personale dell'Impresa. Quest'ultima, peraltro, deve consentire il loro accesso in condizioni di sicurezza a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l'oggetto della Certificazione, anche per l'intervista del personale coinvolto nelle suddette attività; a questo proposito, l'Impresa s'impegna a mettere a disposizione dei valutatori tutte le informazioni necessarie (v. par. 5.2).

b) Impresa individuale

Il Responsabile del Gruppo di Verifica provvede a contattare l'Impresa con l'obiettivo di richiedere la documentazione che permette di effettuare la valutazione da remoto e illustrare la procedura e i criteri utilizzati ai fini della verifica.

L'Impresa s'impegna a fornire ai valutatori tutti gli strumenti necessari per una corretta valutazione, assicurando in particolare che siano disponibili i documenti relativi al Servizio per il quale è richiesta la Certificazione.

4.3.3. Rapporto di audit

Al termine della visita presso l'Impresa, o da remoto per Imprese individuali, il Gruppo di Verifica compila un apposito Rapporto di Audit (qui di seguito "Rapporto"), che evidenzia anche le eventuali situazioni di Non Conformità.

<u>Impresa</u>

Prima di rendere definitivo il Rapporto, il Richiedente:

- viene messo al corrente del risultato della verifica ispettiva;
- ha l'opportunità di discutere con il Gruppo di Verifica il contenuto del Rapporto.

Successivamente, questi firma – per presa visione – il Rapporto (ivi comprese le singole non Conformità eventualmente rilevate) e ne riceve copia.

Impresa individuale

Prima di rendere definitivo il Rapporto, il Richiedente:

- viene messo al corrente del risultato della verifica ispettiva, ricevendo via mail, dal Gruppo di Verifica copia del Rapporto firmato;
- ha l'opportunità di discutere con il Gruppo di Verifica il contenuto del Rapporto.

Successivamente, questi firma – per presa visione – la copia del Rapporto (ivi comprese le singole non Conformità eventualmente rilevate) e la restituisce al Gruppo di Verifica.

Qualora IMQ non provveda a trasmettere all'Impresa, entro un (1) mese dalla data della visita, una comunicazione scritta di rettifica delle risultanze contenute nel Rapporto, lo stesso s'intende confermato.

4.3.4. Non Conformità e Azioni Correttive

Le situazioni non conformi, eventualmente rilevate durante la verifica, vengono formalizzate, utilizzando il "Rapporto di Non Conformità", nel quale il rilievo è classificato come segue:

- CRITICO: la verifica ispettiva viene interrotta e chiusa con esito negativo a seguito di gravi carenze. Sarà necessario condurre entro un tempo concordato con l'Impresa, una nuova visita di Certificazione;
- IMPORTANTE: le carenze pregiudicano il servizio erogato. La verifica ispettiva prosegue. L'Impresa invia entro quindici (15) giorni dalla data della visita, le modalità e le tempistiche di attuazione del trattamento che intende adottare. In presenza di visita di rinnovo, le tempistiche devono essere inferiori rispetto alla data di scadenza del certificato. Il certificato verrà emesso solo a seguito dell'evidenza dell'attuazione del trattamento del rilievo validato da IMQ. In assenza di evidenze, la pratica non viene proposta per la fase di delibera;
- SECONDARIO: le carenze sono modeste. La verifica ispettiva prosegue. L'Impresa invia entro quindici (15) giorni dalla data della visita, le modalità e le tempistiche di attuazione del trattamento che intende adottare. In presenza di visita di rinnovo, le tempistiche devono essere inferiori rispetto alla data di scadenza del certificato. Il certificato verrà emesso solo a seguito dell'evidenza dell'attuazione del trattamento del rilievo validato da IMQ. In assenza di evidenze, la pratica non viene proposta per la fase di delibera.

L'Impresa deve impegnarsi ad eliminare le Non Conformità eventualmente rilevate nel corso della verifica ispettiva tramite adeguate Azioni Correttive.

Le Azioni Correttive individuate, sottoscritte da un rappresentante dell'Impresa, devono essere trasmesse a IMQ entro quindici (15) giorni dalla data della visita, specificando tempi di attuazione e relative responsabilità. In presenza di visita di rinnovo, le tempistiche devono essere inferiori rispetto alla data di scadenza del certificato; le Azioni Correttive proposte si intendono accettate qualora IMQ non provveda ad inviare all'Impresa entro un (1) mese dalla data di ricezione delle stesse, specifica richiesta di integrazione o modifica.

La verifica dell'attuazione delle Azioni Correttive volte a risolvere le Non Conformità viene effettuata sulla base delle evidenze inviate a IMQ nei tempi definiti. In presenza di Non Conformità critica, si provvederà all'esecuzione di una visita supplementare (v. par. 4.4.2 che segue); l'ottenimento/rinnovo della Certificazione è subordinato all'esito positivo di tale verifica.

4.3.5. Delibera della Certificazione/Rinnovo

Il Rapporto con i relativi allegati, la documentazione pertinente e – nel caso in cui siano rilevate Non Conformità – le relative Azioni Correttive vengono successivamente trasmessi al Comitato di Delibera IMQ.

Sulla base delle risultanze contenute nella suddetta documentazione, nonché di ogni altra informazione pertinente, tale organo decide sul rilascio o meno della Certificazione e del Rinnovo.

Il certificato deve essere ottenuto entro il termine di otto (8) mesi dalla data di iscrizione dell'Impresa al Registro Telematico Nazionale.

4.4. Rilascio e validità del certificato

4.4.1. Contenuto del certificato

Quando la Certificazione viene accordata, IMQ provvede ad inviare all'Impresa il relativo certificato nel quale sono precisati: il nome dell'Organismo di Certificazione (IMQ S.p.A.), ragione sociale dell'Impresa e ubicazione della sede legale, numero di certificato, la dicitura "Impresa" o "Impresa individuale", lo scopo della Certificazione applicabile, le norme di Certificazione applicabili, data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza e firma del rappresentante legale o suo specifico delegato.

L'invio del certificato è subordinato al pagamento, da parte dell'Impresa, degli importi dovuti a IMQ per le attività eseguite sino alla data di rilascio del certificato stesso.

4.4.2. Mancato rilascio della Certificazione

Quando la Certificazione non viene accordata, IMQ comunica per iscritto all'Impresa tale decisione, indicando le relative motivazioni e richiedendo l'invio di documentazione che fornisca evidenza della risoluzione delle Non Conformità riscontrate ovvero, ove ritenuta opportuna, l'effettuazione di una visita supplementare volta alla verifica di detta risoluzione. L'esito positivo delle suddette valutazioni supplementari, il cui costo è a carico dell'Impresa, permette di procedere al rilascio della Certificazione.

4.4.3. Validità del certificato

La Certificazione della conformità delle Imprese ha una durata di cinque (5) anni.

La validità del certificato è subordinata, oltre che al perdurare del rapporto contrattuale con IMQ, all'esito positivo delle verifiche di sorveglianza documentali annuali, secondo le modalità indicate nell'Art. 7 che segue.

Lo scioglimento del contratto con IMQ per qualsiasi motivo fa venir meno la validità e l'efficacia del certificato.

4.4.4. Iscrizione nel registro delle Imprese certificate

In seguito all'emissione del certificato IMQ iscrive l'Impresa nel Registro Telematico Nazionale delle Imprese certificate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

IMQ può inserire informazioni sulle Imprese certificate anche nei propri data-base, cui viene data adeguata diffusione.

IMQ è responsabile unicamente della veridicità dei dati pubblicati nei propri data-base, non potendo garantire in alcun modo la correttezza e l'aggiornamento delle informazioni contenute in registri e banche dati di terzi.

Art. 5. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

5.1. Obblighi dell'Impresa

L'Impresa certificata s'impegna a:

- mantenere la propria struttura conforme ai requisiti richiesti dalle normative di riferimento. Qualora l'Impresa intenda modificare la sua struttura in parti che hanno o possono avere rilevanza ai fini della conformità o meno a tali normative, l'Impresa deve darne preventiva comunicazione scritta a IMQ (v. anche quanto stabilito al par. 6.2, che può accertare le modifiche o disporre l'effettuazione di una o più verifiche ispettive supplementari. Il costo di dette verifiche è a carico dell'Impresa certificata;
- comunicare tempestivamente a IMQ eventuali variazioni del numero dei propri addetti e dei dati relativi al fatturato specifico ad esclusione di quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali; in tal caso IMQ potrà disporre a titolo oneroso l'effettuazione di una verifica supplementare, anticipare la visita di sorveglianza e/o modificare i tempi di visita previsti;
- garantire al personale IMQ preposto, l'accesso ai luoghi di progettazione ed erogazione del Servizio, nonché fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili affinché IMQ possa eseguire l'attività richiesta, compreso l'accesso alla relativa documentazione e ai reclami ricevuti. A tale riguardo, l'impossibilità ad eseguire le attività per fatto e/o causa imputabile all'Impresa (es. impossibilità di accedere ai luoghi predetti, mancanza della documentazione), tale da compromettere l'adempimento dell'obbligazione a carico di IMQ, costituirà causa di risoluzione del contratto;
- garantire al personale IMQ la possibilità di effettuare verifiche straordinarie, qualora se ne presenti la necessità;
- garantire agli ispettori degli Enti di Accreditamento e delle Autorità competenti la possibilità di accedere ai luoghi predetti, in accompagnamento al personale IMQ. Tali visite, il cui scopo è la sorveglianza sull'operato del personale IMQ e non dell'Impresa, sono regolarmente comunicate con un congruo preavviso;
- tenere una registrazione dei reclami e delle azioni correttive e, ove richiesto da IMQ, dare evidenza della relativa gestione;
- non fare alcuna dichiarazione o pubblicizzare la propria Certificazione in maniera tale da poter essere considerata ingannevole o non autorizzata, o incoerente con il campo di applicazione della Certificazione stessa, né utilizzare la propria Certificazione in modo da portare discredito a IMQ;
- adempire alle prescrizioni contenute nel Regolamento per l'Uso dei Marchi IMQ, ove applicabile;
- interrompere l'utilizzo di materiale pubblicitario che contenga riferimenti alla Certificazione nel caso in cui la stessa sia stata sospesa, revocata o scaduta;
- riprodurre nella loro interezza i documenti di Certificazione, nel caso in cui ne fornisca copia a terzi;
- restituire a IMQ le Certificazioni originali ottenute, nel caso in cui decidesse di rivolgersi ad altro Organismo;
- comunicare immediatamente a IMQ tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc.;
- comunicare immediatamente a IMQ eventuali procedimenti giudiziari/amministrativi in corso inerenti all'oggetto della Certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla legge;

- comunicare immediatamente a IMQ eventuali incidenti con impatto di lunga durata e/o che abbiano richiesto l'intervento di Enti esterni per la risposta e/o che abbiano comportato comunicazioni a pubbliche Autorità;
- tenere informata IMQ sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.

In relazione all'adempimento degli obblighi previsti al presente paragrafo, IMQ potrà eseguire a titolo oneroso visite di controllo straordinarie, ed eventualmente adottare provvedimenti di sospensione o revoca della Certificazione, in base alla gravità della situazione e/o all'impatto dell'evento verificatosi.

5.2. Sicurezza sul lavoro – Obbligo di informativa

L'Impresa, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire al personale IMQ e agli eventuali accompagnatori/osservatori un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in cui essi sono destinati ad operare.

L'Impresa s'impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidono sull'attività lavorativa degli auditor incaricati da IMQ e dei loro eventuali accompagnatori, e che richiedono la tutela sia dei lavoratori sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

L'Impresa, in base agli eventuali rischi specifici esistenti, provvederà a fornire al personale IMQ e agli eventuali accompagnatori/osservatori gli opportuni dispositivi di protezione individuale e metterà in atto ogni tutela al fine di consentire che lo svolgimento dell'attività avvenga in completa sicurezza.

Art. 6. UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI E DEI MARCHI

6.1. Concessione d'uso dei marchi

Con decorrenza dalla data di rilascio della Certificazione, l'Impresa ha diritto all'uso del riferimento alla "Certificazione IMQ" e potrà utilizzare il marchio concesso da IMQ solo con riferimento al Servizio per cui ha ottenuto la Certificazione, oggetto del presente Regolamento e secondo le disposizioni del Regolamento per l'uso dei marchi rilasciati da IMQ, che si intende espressamente richiamato. I marchi per lo schema di Certificazione in oggetto sono identificati nel Regolamento per l'uso dei marchi rilasciati da IMQ.

6.2. Trasferibilità della Certificazione - Modifiche nell'assetto organizzativo

L'uso delle Certificazioni rilasciate da IMQ è strettamente riservato all'Impresa e non è trasferibile, salvo nei casi di cessione, trasformazione, fusione, scissione, conferimento, affitto di azienda o di un ramo d'azienda della società interessata.

In questi casi l'Impresa dovrà inviare una comunicazione a IMQ in modo tempestivo, comunque non oltre quindici (15) giorni dall'avvenuta iscrizione della relativa registrazione nel Registro delle Imprese, ove prevista; l'inosservanza di questo termine può dare luogo all'applicazione del provvedimento di sospensione o di revoca della Certificazione.

L'Impresa dovrà inoltre trasmettere a IMQ richiesta scritta di mantenimento della Certificazione in capo al soggetto risultante della vicenda modificativa dell'assetto organizzativo, corredata di copia del relativo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e di eventuali documenti ulteriori, qualora siano ritenuti necessari. IMQ valuta la necessità

di effettuare accertamenti supplementari, il cui costo è a carico dell'Impresa, previa accettazione di un'offerta formulata da IMQ, come da Tariffario in vigore.

Il trasferimento della Certificazione è subordinato all'esito positivo delle valutazioni effettuate, nonché al saldo di tutti gli importi dovuti dall'Impresa cedente.

Art. 7. SORVEGLIANZE DOCUMENTALI, RINNOVO, SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

7.1. Sorveglianza documentale della Certificazione

La Certificazione della competenza delle Imprese ha una durata di cinque (5) anni. Nell'arco dei cinque (5) anni di validità della Certificazione, le restanti verifiche del ciclo sono effettuate a livello documentale.

Quanto segue si applica indifferentemente alle "Imprese" ed "Imprese individuali".

IMQ, almeno tre (3) mesi prima della scadenza annuale della sorveglianza, invia un sollecito all'Impresa certificata, per richiedere l'invio di appropriata documentazione.

IMQ, almeno trenta (30) giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, deve ricevere dall'Impresa certificata, la seguente documentazione:

- una dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46, 47, 71 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. nella quale deve essere riportato quanto segue:
  a. fatturato specifico dell'anno intercorso dalla precedente Sorveglianza relativo alle attività coperte dalla Certificazione;
  b. di aver svolto o meno, interventi rispetto alla precedente Certificazione o Sorveglianza documentale;
  c. l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dalle imprese, corredate dai relativi riferimenti al certificato.
     L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume di attività conseguito e deve contenere almeno un soggetto certificato per la Categoria I in caso di attività ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/2067;
  d. di avere a disposizione idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto di Certificazione. La strumentazione deve essere sottoposta a ciclo di taratura con garanzia del mantenimento della catena metrologica;
  e. di non aver ricevuto reclami e/o ricorsi nel corso dell'anno da parte di clienti sula corretta esecuzione dell'incarico svolto. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, si descrivono le modalità di gestione degli stessi;
  f. che la documentazione prodotta in fase di Certificazione non abbia subito modifiche. In caso contrario deve essere allegato alla dichiarazione l'elenco aggiornato delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare;
- un documento emesso dalla Banca Dati di cui all'art. 16 del DPR 146/2018, nel quale sia dimostrato che l'Impresa certificata abbia svolto gli interventi dalla precedente sorveglianza. Nel caso in cui l'Impresa certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, il certificato comunque si mantiene.

Nella successiva sorveglianza, l'Impresa dovrà fornire evidenza di aver effettuato almeno un intervento inerente al campo di applicazione del certificato;

- conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della Certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica;
- copia di un documento in corso di validità;
- evidenza di effettuazione del bonifico.

In assenza parziale o totale della documentazione richiesta, e trascorsi dieci (10) giorni successivi alla data di scadenza della sorveglianza annuale, il certificato viene sospeso.

Se trascorsi ulteriori centottanta (180) giorni oltre la data di scadenza della sorveglianza annuale, l'Impresa non trasmette la suddetta documentazione, il certificato viene revocato.

Per eventuali approfondimenti e/o gestione segnalazioni, IMQ potrà comunque richiedere all'Impresa di sostituire uno degli esami documentali con una verifica presso la sede e/o il luogo di intervento.

7.2. Rinnovo della Certificazione

Il rinnovo della Certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo iter di Certificazione. La visita di rinnovo è pertanto orientata ad un riesame generale delle competenze e delle attività dell'Impresa, comprendendo l'analisi delle sue prestazioni nel quinquennio. L'intervallo temporale tra una visita iniziale e la visita di rinnovo (e, successivamente, tra ogni visita di rinnovo) non può eccedere cinque (5) anni, pena la perdita di validità del certificato.

Quanto segue si applica indifferentemente alle "Imprese" ed "Imprese individuali".

IMQ, invia all'Impresa o Impresa Individuale una comunicazione mensile a partire da sei (6) mesi prima della scadenza del certificato per richiedere il rinnovo della Certificazione, mediante utilizzo del "portale IMQ per la Certificazione delle Figure Professionali ed Imprese".

La richiesta di rinnovo deve essere confermata mediante invio da parte dell'Impresa o dell'Impresa individuale, di apposita domanda, sessanta (60) giorni prima della scadenza del certificato. L'accettazione della domanda, da parte di IMQ, è subordinata alla positiva esecuzione delle precedenti sorveglianze documentali. Il rispetto delle suddette condizioni permette di accedere alla procedura di rinnovo.

In presenza di domande pervenute nei sessanta (60) giorni antecedenti la scadenza del certificato, non sarà possibile avviare l'iter di rinnovo, ma quello di Certificazione, con emissione di un nuovo certificato.

Le modalità di esecuzione della verifica sono descritte all'Art. 4.

La riemissione del certificato è subordinata all'esito positivo della suddetta verifica, nonché all'attuazione delle Azioni Correttive per la risoluzione delle Non Conformità eventualmente rilevate, entro la data di scadenza del certificato (v. par. 4.3).

I costi della riemissione del certificato sono a carico dell'Impresa, come da tariffario IMQ in vigore.

7.3. Sospensione della Certificazione

Quanto segue si applica indifferentemente alle "Imprese" ed "Imprese individuali".

La Certificazione può essere sospesa allorquando IMQ abbia ragione di ritenere che l'erogazione del Servizio da parte dell'Impresa non risponda più ai requisiti normativi e, in particolare, nei seguenti casi:

a) rilievo di Non Conformità in numero elevato, mancato invio e/o adozione di Azioni Correttive e, in generale, esito negativo delle verifiche ispettive;
b) assenza parziale o totale della documentazione richiesta in fase di sorveglianza documentale e trascorsi dieci (10) giorni successivi alla data di scadenza della sorveglianza annuale;
c) impossibilità ad effettuare le visite di sorveglianza secondo le cadenze temporali indicate al par. 7.1;
d) inadempimento, da parte dell'Impresa, degli obblighi previsti ai par. 5.1 e 5.2;
e) esistenza di procedimenti giudiziari o amministrativi, verbali di illecito, reclami, contenziosi, ecc. aventi ad oggetto i requisiti cogenti del Servizio erogato dall'Impresa, o mancata comunicazione a IMQ dell'esistenza degli stessi;
f) condanna dell'Impresa per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti pertinenti al Servizio oggetto di Certificazione;
g) su richiesta motivata dell'Impresa; in questo caso IMQ ha facoltà di accoglimento o meno della richiesta, a suo insindacabile giudizio.

Trascorsi sei (6) mesi senza che la sospensione abbia potuto essere annullata, la Certificazione viene revocata.

Il suddetto termine può essere inferiore nel caso in cui la data di scadenza del certificato sia antecedente rispetto alla decorrenza di sei (6) mesi dall'adozione del provvedimento di sospensione; in questa ipotesi, la data limite per l'effettuazione della visita di ripristino/rinnovo è comunque quella di cinque (5) anni dalla data di rilascio del certificato.

IMQ si riserva inoltre la facoltà di sospendere la Certificazione, nei seguenti casi:

i. mancato pagamento dei corrispettivi dovuti a IMQ per la specifica certificazione;
ii. mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, a qualunque titolo, a IMQ.

Decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di sospensione, in caso di perdurante inadempimento, il certificato si intenderà revocato e il contratto risolto.

Il provvedimento di sospensione della Certificazione e l'eventuale provvedimento di ripristino vengono comunicati all'Impresa a mezzo PEC, raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge.

Durante il periodo di sospensione:

- IMQ può sospendere l'attività di sorveglianza;
- IMQ procede a registrare sul data-base delle Imprese certificate lo stato di sospensione; IMQ comunica il provvedimento di sospensione alle Autorità e/o Enti interessati;
- l'Impresa non può utilizzare il/i certificato/i ottenuto/i ed i marchi di cui all'Art. 6 del presente Regolamento, né qualificarsi come Impresa certificata;
- l'Impresa è comunque tenuta al pagamento degli importi per il mantenimento della Certificazione (diritti).

La sospensione può essere annullata soltanto quando l'Impresa abbia risolto in modo ritenuto soddisfacente da IMQ le Non Conformità riscontrate, o nel caso in cui venga meno la situazione che aveva dato origine al provvedimento di sospensione.

Prima di procedere al ripristino della Certificazione, IMQ può effettuare verifiche documentali e/o presso l'Impresa al fine di accertare l'effettiva risoluzione delle problematiche precedentemente riscontrate; tutte le spese relative a tali verifiche aggiuntive sono a carico dell'Impresa certificata.

7.4. Revoca della Certificazione

Quanto segue si applica indifferentemente alle "Imprese" ed "Imprese individuali".

La Certificazione può essere revocata in caso di:

a) inadempimento, da parte dell'Impresa, degli obblighi previsti ai par. 5.1 e 5.2;
b) mancato invio della documentazione richiesta in fase di sorveglianza e trascorsi ulteriori centottanta (180) giorni oltre la data di scadenza della sorveglianza annuale;
c) decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di sospensione per mancato pagamento degli importi dovuti, a qualunque titolo, a IMQ ai sensi del precedente paragrafo 7.3 lettere i) e ii);
d) fallimento o cessazione dell'attività dell'Impresa;
e) gravi irregolarità o abusi nell'utilizzo del certificato e/o del marchio;
f) condanna dell'Impresa per il mancato rispetto di requisiti cogenti del Servizio erogato;
g) mancato adeguamento, da parte dell'Impresa, a modifiche normative e/o regolamentari;
h) nei casi previsti dal par. 7.3 lettere da a) a g) che precede.

La decisione della revoca viene comunicata all'Impresa mediante PEC, lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge.

Nel caso di revoca della Certificazione, l'Impresa si obbliga a:

a) non utilizzare più il/i certificato/i ottenuto/i ed i marchi di cui all'Art. 6 del presente Regolamento;
b) restituire il/i certificato/i entro quindici (15) giorni dalla relativa comunicazione;
c) eliminare dalla carta intestata e da tutti i documenti i marchi di cui alla lett. a) che precede, nonché ogni riferimento alla Certificazione;
d) provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a IMQ.

IMQ, inoltre, provvede a:

- interrompere l'attività di sorveglianza;
- cancellare la Certificazione dell'Impresa dai registri di cui al par. 4.4.4;
- comunicare il provvedimento di revoca alle Autorità e/o Enti interessati.

La revoca comporta la cessazione del Contratto di Certificazione.

7.5. Rinuncia della Certificazione

Quanto segue si applica indifferentemente alle "Imprese" ed "Imprese individuali".

L'Impresa può rinunciare alla Certificazione:

a) nelle ipotesi di recesso contemplate all'Art. 10 che segue;
b) quando non intenda adeguarsi alle variazioni delle normative di riferimento (v. par. 8.1);

c) quando non accetti le variazioni apportate al presente Regolamento (v. par. 8.2);
d) in caso di rinuncia o revoca dell'accreditamento di IMQ per lo schema cui la Certificazione si riferisce;
e) prima dell'ottenimento della Certificazione. Tuttavia, in tale ipotesi, l'Impresa sarà comunque tenuta al pagamento dell'importo relativo alle attività già svolte.

La rinuncia deve essere comunicata tramite PEC, raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge a:

IMQ S.p.A. – Machinery, In-Service Inspections & Certification of Persons B.U. – Via Quintiliano, 43 – 20138 Milano.

Nel caso di rinuncia alla Certificazione, l'Impresa si obbliga a:

a) non utilizzare più il/i certificato/i ottenuto/i ed i marchi di cui all'Art. 6 del presente Regolamento, restituendo inoltre il/i certificato/i a IMQ;
b) eliminare dalla carta intestata e da tutti i documenti i marchi di cui alla lettera a) che precede, nonché ogni riferimento alla Certificazione;
c) provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a IMQ, secondo quanto stabilito all'Art. 10.

IMQ, a sua volta, provvede a:

- interrompere l'attività di sorveglianza;
- cancellare la Certificazione dell'Impresa dai registri di cui al par. 4.4.4.

la rinuncia comporta la cessazione del Contratto di Certificazione.

Art. 8. VARIAZIONI LEGISLATIVE, NORMATIVE, REGOLAMENTARI

8.1 Modifiche alle disposizioni legislative e/o alle norme di riferimento

Qualora venissero apportate modifiche alla normativa di riferimento per il rilascio della Certificazione, IMQ ne darà tempestiva comunicazione all'Impresa certificata, la quale avrà la facoltà di adeguarsi ai nuovi requisiti entro il termine che le verrà indicato, o di rinunciare alla Certificazione.

Nel caso in cui l'Impresa decidesse di mantenere la Certificazione, IMQ provvederà a verificare la conformità dell'Impresa alle nuove prescrizioni normative.

8.2 Modifiche alle prescrizioni di accreditamento e al Regolamento

Nel caso in cui le prescrizioni applicabili all'attività di Certificazione, contenute in norme (es. norma UNI CEI EN ISO/IEC 170065 e/o in altri documenti specifici (es. regole accreditamento applicabili), subiscano variazioni, IMQ potrà aggiornare la procedura di valutazione che precede, al fine di recepire le nuove disposizioni.

IMQ si riserva inoltre di apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento senza il preventivo consenso dell'Impresa; in tal caso, IMQ provvederà a comunicare l'avvenuta modifica del Regolamento tramite informativa ai Clienti o, nel caso in cui tali modifiche non comportino impatti significativi sull'attività svolta presso l'Impresa, tramite pubblicazione sul proprio sito web www.imq.it.

Qualora tali modifiche comportino impatti significativi sull'attività svolta presso l'Impresa (es. variazione della frequenza o della durata delle visite, ecc.), IMQ provvederà ad informare quest'ultima, formulando – laddove necessario – una nuova offerta; l'Impresa avrà facoltà di rinunciare alla Certificazione nei trenta (30) giorni successivi alla relativa comunicazione. Qualora l'Impresa non risponda a sua volta a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge, entro un (1) mese dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ricezione del Regolamento, le relative modifiche s'intenderanno tacitamente accettate.

8.3 Valutazioni supplementare a seguito di modifiche

Eventuali costi per attività di valutazione documentale e/o in campo, derivanti dalle modifiche normative o regolamentari di cui sopra sono comunque a carico dell'Impresa.

Art. 9. LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ

9.1 Responsabilità dell'Impresa - Manleva

L'Impresa si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme ai requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, ecc., di tipo internazionale, nazionale o locale, con particolare riguardo ai servizi che rientrano nello scopo di Certificazione.

Il rilascio ed il mantenimento della Certificazione non costituiscono attestazione né garanzia da parte di IMQ del rispetto di tutti i requisiti cogenti gravanti sull'Impresa e, in generale, della conformità legislativa di quest'ultima.

Pertanto, l'Impresa è e rimane l'unica responsabile sia verso sé stessa sia verso terzi del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa, e dei propri prodotti/servizi, alle normative applicabili, nonché alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere.

L'Impresa s'impegna altresì a tenere indenne IMQ ed i suoi dipendenti, ausiliari e collaboratori da qualsiasi reclamo, azione e/o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di IMQ in base al presente Regolamento.

9.2 Inadempimento IMQ – Limiti alla responsabilità

Salvo nei casi di dolo o colpa grave, la responsabilità di IMQ verso l'Impresa per qualsiasi danno derivante dall'esecuzione o dall'inadempimento, totale o parziale, delle proprie obbligazioni oggetto del contratto di Certificazione, sarà limitata all'ammontare massimo di tre (3) volte il compenso dovuto per l'attività di valutazione svolta al momento dell'errore o dell'omissione che ha cagionato il danno.

9.3 Clausola di decadenza

Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di IMQ dovrà essere avanzato dall'Impresa, a pena di decadenza, entro e non oltre un (1) anno dall'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.

9.4 Esclusione di responsabilità di IMQ

Salvo i casi di dolo o colpa grave, anche nei casi di accertato inadempimento da parte di IMQ, resta escluso il risarcimento a favore dell'Impresa dell'eventuale lucro cessante, come ad esempio, interruzione di attività aziendale, perdite di profitto, di opportunità commerciali, di fatturato, di avviamento o di previsti profitti.

Art. 10. DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO

10.1 Entrata in vigore del contratto

Il contratto di Certificazione si considera entrato in vigore e vincolante a tutti gli effetti di legge, allorché IMQ avrà accettato per iscritto la domanda presentata dall'Impresa di cui all'art. 4.1. La presentazione della Domanda da parte dell'Impresa costituisce Proposta irrevocabile.

10.2 Durata del contratto

Fatte salve le ipotesi di cui al par. 10.4 che segue, il contratto di Certificazione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale, è stipulato a tempo determinato e dura fino alla scadenza del certificato.

10.3 Facoltà di recesso

Ciascuna Parte contraente ha la facoltà di recedere dal contratto suddetto in qualunque momento, comunicando il recesso a mezzo PEC, raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge, a firma del Legale Rappresentante o Procuratore.

Il recesso da parte dell'Impresa comporta la contestuale ed automatica rinuncia alla Certificazione (v. par. 7.5), che resta comunque in vigore fino alla scadenza del periodo di mantenimento annuale in corso, restando inteso che l'Impresa è tenuta a corrispondere a IMQ tutti gli importi dovuti a IMQ relativi a tale periodo di mantenimento.

In questa eventualità, restano in vigore - per il tempo residuo di validità del certificato - tutte le disposizioni del contratto che sono funzionali al mantenimento della Certificazione in conformità alla norma di riferimento, con particolare riguardo alla facoltà di IMQ di effettuare verifiche e ottenere informazioni, qualora abbia ragione di ritenere che detta conformità sia venuta meno, e agli obblighi previsti a carico dell'Impresa nel presente Regolamento.

Il recesso da parte di IMQ comporta la revoca della Certificazione, che cesserà pertanto di produrre i propri effetti dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte dell'Impresa.

10.4 Trasferimento di un certificato

Il trasferimento di un certificato rilasciato ad un'Impresa, può essere perfezionato a condizione che il certificato sia in stato di validità, ossia, che siano state svolte con esito positivo, le verifiche di sorveglianza annuali. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati.

L'Organismo cedente, entro trenta (30) giorni dalla data della richiesta di trasferimento, deve rendere disponibile la dichiarazione circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell'Impresa, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi.

IMQ, quale Organismo subentrante, ai fini del rilascio del nuovo certificato, deve essere in possesso della seguente documentazione:

a) stato di validità del certificato, constatato attraverso il Registro Telematico Nazionale;
b) dichiarazione dell'Organismo cedente, circa la chiusa di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell'Impresa, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;

c) una dichiarazione resa all'Impresa ai sensi degli artt. 46, 47, 71 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi all'attività oggetto della Certificazione.

A seguito di esito positivo della verifica di completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, IMQ emette il certificato, riportando la data di "emissione corrente", lasciando invariate la data di rilascio e quella di scadenza dandone comunicazione all'Organismo cedente. Entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data di comunicazione, l'Organismo cedente revocherà il certificato.

IMQ, nel caso sia Organismo cedente, entro trenta (30) giorni dalla data di richiesta di ricezione della richiesta di trasferimento da parte dell'Impresa, rende disponibile la documentazione di cui alla lett. b) che precede e, entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data della comunicazione di emissione del certificato da parte dell'Organismo subentrante, revocherà il certificato e il contratto di certificazione tra IMQ e l'Impresa si considererà risolto da tale data.

Il certificato non deve essere considerato come un nuovo certificato.

10.5 Variazione del certificato da "Impresa individuale" a "Impresa"

L'"Impresa individuale", che ricade nei requisiti di "Impresa" sessanta (60) giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può rivolgersi a IMQ per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa". IMQ, a seguito dell'accettazione da parte dell'Impresa dell'accordo contrattuale aggiornato, procede con la programmazione della verifica ispettiva presso un'unità locale dell'Impresa, con le modalità riportate all'Art. 4. A seguito dell'esito positivo della verifica e della successiva delibera, IMQ emette un certificato con le modalità previste all'Art. 4 che precede, riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza.

Il certificato emesso non è considerato come nuovo certificato.

10.6 Variazione del certificato da "Impresa" a "Impresa individuale"

L'"Impresa", che ricade nei requisiti di "Impresa individuale" sessanta (60) giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può rivolgersi a IMQ per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa individuale". IMQ, a seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato, procede con la programmazione della verifica, con le modalità riportate all'Art. 4.

A seguito dell'esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione e della successiva delibera, IMQ emette un certificato con le modalità previste all'Art. 4 che precede, riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza.

Il certificato emesso non è considerato come nuovo certificato.

Art. 11. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ("Regolamento generale protezione dati"), i dati personali direttamente forniti dall'Impresa ovvero

tramite terzi, sono e saranno trattati da IMQ – ed in particolare conservati in una banca dati – al fine di assicurare un corrente svolgimento dei rapporti contrattuali con l'Impresa (i "Dati personali").

Il "Titolare del trattamento" dei Dati personali è IMQ S.p.A., società con socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di IMQ Group S.r.l., con sede in Via Quintiliano, 43 – 20138 Milano. L'indirizzo di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (di seguito, il "RDP") nominato è il seguente: dpo@imqgroup.it.

I Dati personali saranno trattati per la prestazione del servizio nell'offerta (il "Servizio"). La base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di dare esecuzione al contratto di cui l'Impresa è parte, l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'Impresa, la necessità di adempiere a obblighi legali, regolamentari o di accreditamento a cui è soggetto il Titolare del trattamento e, in taluni casi, l'interesse legittimo del Titolare del trattamento nell'ambito della gestione dei rapporti con la propria clientela. In ragione di quest'ultima base giuridica il Titolare del trattamento tratta i Dati personali (tipicamente anagrafici e/o di contatto) di referenti e legali rappresentanti delle persone giuridiche con cui intrattiene relazioni commerciali. In assenza di conferimento il Titolare del trattamento non potrà garantire il Servizio richiesto.

In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei Dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati personali.

I Dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei rapporti contrattuali, fatta salva la conservazione dei dati per un ulteriore periodo di dieci (10) anni dalla scadenza dell'ultima prestazione eseguita, per adempiere agli obblighi di legge e regolamentari previsti.

I Dati personali potranno essere conosciuti da personale autorizzato al loro trattamento e potranno essere comunicati da IMQ, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti di Accreditamento, Organismi di Certificazione, Amministrazioni, Istituzioni, Associazioni, Autorità Giudiziarie e Autorità di Pubblica Sicurezza nonché a ogni altra autorità competente in materia e, in generale, ad ogni soggetto pubblico e privato la cui comunicazione si renda obbligatoria per legge o sia necessaria per l'esecuzione del Servizio. Detti soggetti tratteranno i Dati personali nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

I Dati personali potranno altresì essere comunicati a società terze o ad altri soggetti (a titolo meramente esemplificativo, fornitori di servizi informatici, società di recupero del credito) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento, nella loro qualità di responsabili del trattamento.

L'elenco dei responsabili del trattamento appositamente nominati che trattano i Dati personali è disponibile presso il Titolare del trattamento. I Dati personali potranno altresì essere comunicati ai fini dell'esecuzione del Servizio a società del Gruppo IMQ nonché a Enti di Accreditamento e/o Organismi di Certificazione siti al di fuori dell'Unione Europea.

Ai sensi degli art. 15-21 del Regolamento generale protezione dati, l'Impresa potrà in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica o cancellazione, di limitazione del trattamento, nonché alla portabilità dei propri dati inviando un'apposita richiesta all'indirizzo del RD: dpo@imqgroup.it.

L'Impresa ha il diritto di proporre reclamo a una Autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 77 del GDPR che per il territorio italiano è il Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità previste del sito internet www.garanteprivacy.it.

Art. 12. RECLAMI E RICORSI

11.1 Reclami

L'Impresa, così come chiunque ne abbia interesse, può presentare reclami sull'operato di IMQ, o sulle Imprese certificate da IMQ, esponendo e motivando le ragioni del reclamo stesso, con le modalità previste sul sito web www.imq.it nella pagina https://www.imq.it/it/contattaci. IMQ avrà cura di trattare il reclamo secondo le proprie procedure, descritte nell'apposita sezione del suddetto sito web.

11.2 Ricorsi

L'Impresa può presentare ricorso contro le decisioni assunte da IMQ in merito all'esito della valutazione della conformità, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, esponendo e motivando le ragioni del ricorso stesso, con le modalità previste sul sito web www.imq.it nella pagina https://www.imq.it/it/contattaci.

IMQ avrà cura di trattare il ricorso secondo le proprie procedure, descritte nell'apposita sezione del suddetto sito web.

La decisione in merito al ricorso, assunta da un Comitato costituito da persone non coinvolte nelle attività di valutazione della conformità oggetto di ricorso, sarà comunicata all'Impresa da IMQ entro quattro (4) mesi dalla data di ricezione del ricorso.

Art. 13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

12.1 Legge applicabile

Il Contratto di Certificazione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale, è disciplinato dalla legge italiana.

12.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del Contratto di Certificazione, comprese quelle inerenti alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.